A R A N
Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali

SCHEDE RIEPILOGATIVE DELLA DISCIPLINA DEI PERMESSI E DEI CONGEDI PER LA TUTELA DEI DISABILI E DELLA MATERNITA' E PATERNITA'

SCHEDA N. 1 (DISABILI)

Permessi mensili dei lavoratori maggiorenni disabili: giornalieri e orari (art. 33, commi 6, 3, 2, della legge n. 104 del 1992 e art. 19 della legge n. 53 del 2000)

Soggetti beneficiari: persone maggiorenni disabili, in situazione di gravità, titolari di un rapporto di lavoro subordinato

Le persone maggiorenni disabili gravi possono fruire *(art. 33, comma 6)*, in via alternativa *(art. 19, legge 53/2000)* di due ore di permesso giornaliero *(art. 33, comma 2)* o di tre giorni mensili di permesso retribuito *(art. 33, comma 3)*.

È possibile modificare la fruizione dei permessi da un mese all'altro.

È possibile anche la modificazione della fruizione nel corso dello stesso mese; occorre procedere alla conversione in giorni dei permessi orari già fruiti (*circolare INPDAP 10 luglio 2000, n. 35, lett. c); informativa INPDAP n. 33 del 9 dicembre 2002)*.
Per la conversione, *la circolare INPS del 17 luglio 2000, n. 133, punto 1,* fornisce criteri e utili indicazioni per i datori di lavoro.

L'art. 19, comma 6, del CCNL del 6.7.1995, inoltre, prevede l'ulteriore beneficio della fruibilità dei tre giorni di permesso *(ex art. 33, comma 3)* in 18 ore mensili (media di 6 ore per giornata).

A tal fine si può logicamente affermare che per ogni periodo di 6 ore di permesso fruito, si debba procedere alla corrispondente riduzione di una giornata di permesso (nell'ambito delle 3 mensili) e che, quindi, solo un residuo di ore non inferiore a 6 può comportare la fruizione di un intero giorno di permesso *(informativa INPDAP n. 33 del 9 dicembre 2002)*

Il permesso di 2 ore è possibile in un orario di lavoro giornaliero pari o superiore a 6 ore; in presenza di orari inferiori a 6 ore, il permesso è di una ora. *(INPDAP informativa n. 33 del 9 dicembre 2002)*

I permessi di due ore (o di una ora, come sopra specificato) spettano per ogni giornata lavorativa, *(sono, pertanto, escluse le giornate del sabato, nella settimana cort*a) senza predefiniti limiti quantitativi mensili. *(informativa INPDAP n. 33 del 9 dicembre 2002)*

I permessi orari e giornalieri di cui all'art. 33, commi 2 e 3, sono retribuiti e coperti da contribuzione previdenziale *(circolare INPDAP 10 luglio 2000, n. 35, lett. c; informativa INPDAP n. 33 del 9 dicembre 2002)*

Il lavoratore disabile in condizioni di gravità ha diritto solo ai permessi (giornalieri, orari o misti) relativi alla sua persona e non può fruire di altri permessi per assistere altro familiare che si trovi ugualmente in situazione di handicap grave *(circolare INPS n. 37 del 1999, punto 1, lett.A).*

Se il lavoratore portatore di handicap fruisce direttamente dei permessi ex art. 33, non è possibile la fruizione dei medesimi permessi per lo stesso lavoratore da parte dei genitori, del coniuge, dei parenti e degli altri soggetti indicati nell'art. 33, comma 3. *(Parere Consiglio di Stato n. 784 del 1995, punto 2; circolare INPS n. 80 del 1995, punto 3)*

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 185 del 2003, ha ritenuto possibile la comulabilità dei permessi retribuiti previsti dal comma 3 e 6 dell'art. 33 della legge n. 104/1992, per il lavoratore portatore di handicap che si trova nella duplice qualità di soggetto disabile e di familiare che assiste un dasabile.

Eccezionalmente, il lavoratore (non disabile) (INPS, circolare n. 37 del 18.2.1999, punto 1.a) che assiste un portatore di handicap grave (lavoratore) che fruisce già dei permessi dell'art. 33, può ugualmente fruire dei medesimi permessi qualora sussistano i seguenti presupposti:
a) mancanza nel nucleo familiare del disabile di altro familiare non lavoratore in condizione di dare assistenza;

b) effettiva necessità, risultante da verifica sanitaria, del disabile di fruire oltre che dei permessi direttamente allo stesso spettanti, anche dell'assistenza da parte di altro familiare;

c) dimostrazione da parte dell'ulteriore fruitore dei permessi della sussistenza dei requisiti della convivenza o dell'assistenza continuativa ed esclusiva.

d) i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate (INPS, circolare n. 128 dell'11.7.2003, punto 6).

SCHEDA N. 2 (DISABILI)

Permessi orari e prolungamento del congedo parentale; art. 42, comma 1 del d. lgs. n. 151 del 2001 e art. 33, comma 2 della legge n. 104 del 1992
Permessi per figli minori con handicap fino a 3 anni di età

Soggetti beneficiari: genitori, compresi gli adottivi o affidatari (con rapporto di lavoro dipendente) di minori (anche non conviventi), con handicap in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati.

I permessi sono ammessi solo dalla fine del periodo massimo previsto per il normale congedo parentale (astensione facoltativa) per maternità.

Esempi

Madre lavoratrice dipendente: i permessi spettano trascorsi sei mesi dalla fine dell'astensione obbligatoria.

Genitore solo: (in caso di non riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore, di abbandono del figlio risultante da provvedimento formale, di morte dell'altro coniuge, di affidamento del figlio al solo genitore richiedente), i permessi spettano trascorsi 10 mesi dalla fine del congedo di maternità (astensione obbligatoria) *(INPS circolare n. 8 del 17.1.2003 punto 1; INPDAP informativa n. 15 dell'11.3.2003 punto 2.2)*.